

# COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE

## STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 22 del 14.5.2005

### Titolo I

#### PRINCIPI FONDAMENTALI

##### PREMESSA

1. La Comunità di Povegliano Veronese, nell'affidare al Comune la cura e la rappresentanza dei propri interessi, impegna il Comune a valorizzare la persona e la famiglia come valori fondamentali nell'ambito del proprio territorio utilizzando le risorse a disposizione per il bene di tutti i cittadini di oggi e di domani, in coerenza con la storia di Povegliano Veronese e con i valori che ne hanno guidato lo sviluppo.

2. Il Comune di Povegliano Veronese, nell'ambito dell'unità e del rispetto dei principi dell'ordinamento repubblicano, si propone di sviluppare la propria autonomia sulla base delle garanzie dettate dalla Costituzione italiana e dalla Carta europea delle autonomie locali.

3. Il Comune intende ispirare la propria azione al principio di sussidiarietà sia di fronte agli enti pubblici che di fronte ai soggetti privati, mai sostituendosi alle loro possibilità di intervento.

4. Indica poi come fondamentale principio ispiratore quello di democrazia nel suo significato originario di difesa e promozione dei più deboli e di solidarietà verso tutti gli uomini, senza distinzione di sesso, ceto sociale, razza, lingua e religione.

5. Il Comune si prefigge con la propria attività amministrativa, in particolare, i seguenti obiettivi:

- la salvaguardia del territorio, dell'ambiente e della salute;
- il progresso sociale ed economico secondo i principi della eguaglianza, socialità, solidarietà, partecipazione e pari opportunità;
- il godimento diffuso dei servizi sociali;
- l'avanzamento della cultura anche quale mezzo per l'educazione alla pace, condizione fondamentale della convivenza civile delle persone e dei popoli;
- la tutela della diversità delle culture ed il rilancio delle tradizioni locali;

- tutela e valorizzazione del patrimonio storico artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

## **Art. 1 - Il Comune**

### 1. Il Comune:

- è ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
- è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato;
- è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito statutario, regolamentare e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica é titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà;
- esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo statuto e dai regolamenti;
- svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

## **Art. 2 - Funzione**

1. Le funzioni, di cui il Comune ha la titolarità, sono individuate dalla legge per settori organici, esse attengono:

- a) alla rappresentanza, alla cura e alla crescita sociale, civile, morale e culturale della comunità operante nel territorio comunale, con particolare riferimento al rapporto persona-famiglia con il territorio stesso;
- b) alla cura e allo sviluppo del territorio e delle attività economico-produttive, insediative e abitative che su di esso si svolgono valorizzando le vocazioni produttive ed ambientali.

2. Per l'esercizio delle funzioni, il Comune:

- a) impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione, incentivando la più ampia partecipazione, singola ed associata, favorendo forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati, attuando il più ampio decentramento amministrativo dei servizi;
- b) coopera con gli altri enti locali e con la Regione, secondo quanto stabilito con legge regionale;

- c) concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di competenza, alla loro attuazione;
- d) partecipa alla formazione dei piani e dei programmi regionali e degli altri enti locali, secondo la normativa regionale;
- e) si conforma ai criteri e alle procedure, stabiliti con legge regionale, nella formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale.

### **Art. 3 – Funzioni proprie e funzioni delegate**

1. Oltre alle funzioni la cui titolarità è attribuita al Comune, la legge può demandare al Comune l'esercizio di funzioni la cui titolarità resta imputata a soggetti diversi.
2. Le funzioni eventualmente delegate sono finanziate dal delegante.
3. I costi relativi all'attuazione della delega non possono gravare, direttamente o indirettamente, parzialmente o totalmente, sul bilancio comunale.

### **Art. 4 – Territorio, rappresentanza**

1. Il Comune di Povegliano Veronese comprende il territorio di Km<sup>2</sup> 18,64 come definito dalle tavole catastali dell'U.T.E. E' dotato di stemma e gonfalone. Ha sede in Piazza IV Novembre n. 3. Ha personalità giuridica, può proporre azioni e può stare in giudizio per la difesa dei propri diritti.

## **Titolo II**

### **ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE**

#### **Art.5 – Organi elettivi**

1. Gli organi del Comune, in conformità alla legge, sono: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

#### **Capo I – IL CONSIGLIO COMUNALE**

##### **Art. 6 - Il Consiglio Comunale**

1. Il consiglio comunale le cui competenze sono fissate dalla legge è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, rappresenta la comunità di Povegliano Veronese, è organo di indirizzo e controllo politico amministrativo. Esercita le potestà e adotta i provvedimenti conferitegli dalla legge che ne regola l'elezione, la durata e la composizione.

2. La situazione giuridica dei consiglieri comunali è regolata dalla legge.
3. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale.
4. Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo dai consiglieri comunali con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia la presidenza é attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
5. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
6. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
7. Le sedute del consiglio e delle commissioni salvo i casi previsti dal regolamento sono pubbliche.
- 8- Con modalità da determinarsi nel regolamento del consiglio comunale può essere trasformato a richiesta il gettone di presenza in indennità di funzione.

#### **Art. 7 - Convocazione**

1. Il consiglio è convocato, in via ordinaria o d'urgenza, con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.
2. Nel caso di convocazione ordinaria l'avviso della convocazione deve essere notificato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della seduta.
3. Nel caso di convocazione d'urgenza il termine previsto al comma 2 è ridotto a 24 ore.
4. La notificazione dell'avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei seguenti modi:
  - a) mediante il messo comunale.
  - b) mediante raccomandata A.R.;
  - c) mediante consegna dell'avviso a mani dell'interessato, che sottoscrive per ricevuta;
  - d) mediante modalità equipollenti, previste dal regolamento.
5. Qualora un consigliere fosse residente fuori del Comune di Povegliano Veronese dovrà eleggere domicilio nel Comune ai fini della notifica di tutti gli atti inerenti il mandato.

## **Art. 8 – Ordine del giorno delle sedute**

1. L'avviso di convocazione del Consiglio comunale deve essere affisso all'albo pretorio insieme all'ordine del giorno.
2. L'ordine del giorno viene predisposto dal Sindaco.
3. Il Consiglio non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.

## **Art. 9 - Lavori del consiglio**

1. La prima seduta del consiglio comunale è convocata entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
2. E' convocata e presieduta dal sindaco con il seguente ordine del giorno: convalida degli eletti, comunicazioni del sindaco in ordine alla nomina della giunta comunale
3. Il consiglio comunale deve essere convocato almeno 2 volte all'anno per l'esame e approvazione dei bilanci e dei piani e programmi.
4. Il consiglio comunale esercita le potestà, le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
5. Il consiglio comunale definisce indirizzi generali in materia di nomine e designazioni dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, in tempo utile perché il sindaco possa effettuare le nomine e designazioni di sua competenza nei termini di legge.
6. Le nomine e le designazioni espressamente riservate al consiglio dalla legge devono avvenire sulla base dell'esame dei curriculum di ciascun candidato, da presentarsi almeno cinque giorni prima della seduta consiliare avente all'ordine del giorno l'effettuazione delle nomine.
- 6 bis. Il Consiglio Comunale elegge i componenti del Comitato di Biblioteca, avente funzioni di concorso nella formazione dell'indirizzo culturale e politico, con voto limitato in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze. Composizione, durata e modalità di funzionamento del Comitato di Biblioteca sono disciplinati nel regolamento della biblioteca comunale.<sup>1</sup>
7. In caso di assenza o impedimento del sindaco, la presidenza del consiglio comunale viene assunta dal vice sindaco; in caso di assenza anche del vice sindaco la presidenza del consiglio comunale viene assunta dall'assessore anziano per età, anche se l'assessore non è componente del consiglio comunale.

---

<sup>1</sup> comma inserito/modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 17/12/2002, esecutiva.

## **Art. 10 – Astenuti e schede bianche e nulle**

1. Il consigliere che dichiara di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
2. Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell'urna, nel caso di votazione segreta.
3. Il consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.
4. Per determinare la maggioranza dei presenti si tiene conto anche degli astenuti ai sensi dei commi 1 e 2.

## **Art. 11 - Dimissioni, decadenza**

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta restano in carica fino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Fino all'elezione, le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco.
2. Le dimissioni del sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario.
3. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della giunta.
4. Le dimissioni del sindaco vanno presentate al consiglio comunale e quelle degli assessori al sindaco. Alla sostituzione degli assessori dimissionari provvede il sindaco che ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.
5. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione.
6. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
7. Il consiglio comunale entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.  
Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma di legge.

8. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza giustificata motivazione, comunicata al consiglio, sono dichiarati decaduti con deliberazione di consiglio comunale.

### **Art. 12 - Linee programmatiche di mandato**

1. Entro il termine di 60.giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3. Con cadenza annuale, entro il 30 settembre di ogni anno, il consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori unitamente allo stato di attuazione dei programmi. E' facoltà del consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

## **Capo II – LA GIUNTA COMUNALE**

### **Art. 13 - La Giunta Comunale**

1. La giunta è l'organo di collaborazione del sindaco nell'amministrazione del Comune.

2. Adotta gli atti di amministrazione che non rientrano nelle competenze del consiglio e che la legge o lo statuto non attribuiscono al sindaco, al segretario, al direttore generale, ai responsabili dei servizi.

3. Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del consiglio comunale.

4. Ispira la sua azione ai principi dell'efficienza e della trasparenza ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

5. E' altresì di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio.

## **Art. 14 – Composizione**

1. La giunta è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore a sei (6), fra cui un vice sindaco, nominato dal sindaco che ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni
2. Il sindaco può nominare gli assessori anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere
3. Il sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

## **Art. 15 - Assessori esterni al Consiglio**

1. Non possono essere nominati assessori gli ascendenti e discendenti, i coniugi, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
2. Gli assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola e senza diritto di voto.

## **Art. 16 – Adunanze e deliberazioni**

1. La convocazione della giunta comunale spetta al Sindaco, il quale ne presiede le riunioni.
2. Le riunioni non sono pubbliche. Alle riunioni della giunta possono essere invitati tutti coloro che il sindaco ritenga opportuno sentire.
3. Si applicano alla giunta le disposizioni dettate dallo statuto per il funzionamento del consiglio comunale circa il voto, le maggioranze per la validità delle sedute, per l'approvazione delle deliberazioni e il computo degli astenuti e delle schede bianche e nulle.
4. Le deliberazioni della giunta sono sottoscritte dal sindaco e dal segretario comunale.

## **Capo III – IL SINDACO**

### **Art. 17 – Il Sindaco**

1. Il sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente statuto e rappresenta la comunità.



## **Art. 18 – Attribuzioni**

### 1. Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale del Comune;
- b) sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti;
- c) nomina la giunta e può revocare i componenti;
- d) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;
- e) nomina i responsabili di uffici e servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri di legge, nonché dal regolamento comunale
- f) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
- g) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- h) convoca e presiede la giunta ed il consiglio comunale;
- i) nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio;
- l) esercita le funzioni di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge;
- m) può incaricare consiglieri comunali a rappresentare il Comune presso enti per la trattazione di specifiche materie.

### **Art. 19 – Vice Sindaco**

1. Il sindaco, all'atto della nomina della giunta, designa fra gli assessori il vice sindaco che lo sostituirà in caso di assenza o impedimento temporaneo, con funzioni di sostituto, nei casi previsti dalla legge.

### **Art. 20 – Incarichi agli Assessori**

1. Il sindaco può incaricare singoli assessori di curare l'istruttoria in determinati settori omogenei dell'attività della giunta, nonché di sovrintendere al funzionamento degli uffici e servizi nei medesimi settori, riferendone al sindaco e all'organo collegiale.

2. Può altresì delegarli a compiere atti di sua competenza nei casi consentiti dalla legge.

3. Incarichi e deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.

## **Titolo III**

### **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

#### **Capo I – LA PARTECIPAZIONE POLITICA**

### **Art. 21 – Principi della partecipazione popolare**

1. Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini sia singoli che associati, garantendone l'effettivo esercizio per la tutela di situazioni giuridiche soggettive e di interessi collettivi incidenti nella sfera di competenza comunale e nell'ambito del proprio territorio.

2. Il Comune rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni e ai documenti detenuti dall'ente e dagli organismi da esso dipendenti, nonché un'informazione completa sulla propria attività e sui servizi pubblici locali, nelle forme previste dal presente statuto.

### **Art. 22 - Valorizzazione delle forme sociali**

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

2. Il consiglio comunale stabilisce, anche attraverso convenzioni, la disciplina dei singoli interventi partecipativi.

3. Il regolamento disciplina organizzazione, modalità e procedure.
4. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
5. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

### **Art. 22 bis – Consiglio Comunale dei Ragazzi <sup>2</sup>**

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, promuove l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare, in via consultiva, indicativamente nelle seguenti materie:
  - Pace – solidarietà – amicizia – rapporti con l'UNICEF;
  - Educazione alla vita civica e democratica – viabilità ed educazione stradale;
  - Ambiente – riscoperta della storia e delle tradizioni di Povegliano Veronese – rapporti con l'associazionismo;
  - Cultura – biblioteca – cinema e teatro – sport – educazione motoria – tempo libero – giochi;
  - Scuola e vivibilità di tutte le strutture per l'infanzia;
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento comunale.

### **Art. 23 - Consultazione**

1. Il Comune favorisce la più ampia consultazione dei cittadini chiamandoli ad esprimersi sugli indirizzi politici e sui programmi che ne determinano l'attuazione mediante strumenti idonei a conoscere l'orientamento dei cittadini, anche per specificare categorie o settori di essi, su problematiche riguardanti ambiti di intervento di carattere peculiare e di esclusiva competenza locale.
2. A tal fine, il consiglio, le commissioni consiliari e la giunta dispongono audizioni delle forze economiche e produttive e di soggetti sociali operanti nel territorio che possano contribuire con il loro apporto conoscitivo e con la loro base di esperienza alla ricerca delle soluzioni più appropriate per profili della politica comunale nei quali i soggetti interpellati rivestano una particolare qualificazione e rappresentatività.
3. Gli organi comunali dispongono inoltre forme di consultazione della popolazione, o di settori di essa, attraverso strumenti di carattere statistico avvalendosi di servizi operanti all'interno della struttura amministrativa comunale anche con l'apporto di professionalità esterne atti ad acquisire la migliore conoscenza su problemi di particolare rilevanza.

---

<sup>2</sup> comma inserito/modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 14/05/2005, esecutiva.

4. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

#### **Art. 24 – Referendum**

1. In tutte le materie di sola competenza comunale sono ammessi referendum.

2. Possono essere sottoposti a referendum temi che presentino esclusivo interesse locale ed a valenza per l'intera Comunità Poveglianese.

3. Sono comunque esclusi:

- le nomine di rappresentanza del Comune in organismi esterni;
- le deliberazioni in materia fiscale e di bilancio;
- i provvedimenti relativi ad acquisto ed alienazione di immobili, permuta appalti e concessioni.

4. Soggetti promotori sono il consiglio comunale a maggioranza dei consiglieri eletti oppure un numero di cittadini pari al 5% (cinque per cento) degli iscritti nelle liste elettorali e, comunque, non meno di 200 (duecento).

5. Il regolamento disciplina i requisiti di ammissibilità, i tempi e le modalità organizzative dei referendum.

6. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo ne sarà favorito lo svolgimento contemporaneo.

7. Il referendum non può svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.

8. Il consiglio comunale è tenuto a pronunciarsi e a darne comunicazione alla popolazione entro 30 giorni.

### **Capo II – LA PARTECIPAZIONE AMMINISTRATIVA**

#### **Art. 25 – Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati**

1. Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al sindaco che ne dà informazione alla giunta comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.

2. Entro trenta giorni il sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.

3. Il sindaco fornisce puntuale informazione sull'esito di tali forme di partecipazione ai capigruppo.

### **Art. 26 - Partecipazione al procedimento amministrativo**

1. Il Comune nel procedimento amministrativo relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive o interessi diffusi di cittadini,, singoli o associati, prevede la partecipazione degli interessati attraverso la visione degli atti del procedimento e la presentazione di memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare.

2. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, e sempre che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità della procedura, i destinatari e gli interessati hanno diritto:

- a) di essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto;
- b) di assistere alle ispezioni e agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti agli stessi fini.

3. Nell'esercizio della partecipazione è ammesso l'istituto della rappresentanza.

4. Il Comune è tenuto a rendere noto l'esito della partecipazione nella motivazione del provvedimento adottato.

## **Capo III- ACCESSO AGLI ATTI E DIRITTO DI INFORMAZIONE**

### **Art. 27 – Diritto di accesso e di informazione**

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune e degli enti e aziende dipendenti secondo quanto previsto dalle norme legislative dell'ordinamento statale e dallo specifico regolamento comunale.

2. Il Comune si avvarrà, oltre che dei sistemi tradizionali quali la notificazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

### **Art. 28 - Difensore civico**

1. Ai fini di garantire l'imparzialità ed un corretto rapporto con i cittadini il consiglio comunale dà attuazione all'istituto del difensore civico.

2. Il difensore civico viene nominato dal consiglio comunale a scrutinio segreto con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
3. Qualora tale quorum non venga raggiunto sarà sufficiente, in seconda votazione, la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. All'istituzione sono forniti gli strumenti adatti alla sua funzione.
5. La disciplina organica dell'istituto è dettata da apposito regolamento.

## **Titolo IV**

### **I SERVIZI PUBBLICI**

#### **Art. 29 - Servizi pubblici**

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
3. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
  - a) in economia, quando per modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
  - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
  - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
  - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
  - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
  - f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
4. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.

5. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

6. I poteri, ad eccezione del referendum che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune, sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

### **Art. 30 - Aziende speciali ed istituzioni**

1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale ed imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale.

2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3. Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati dal consiglio fuori dal proprio seno e sulla base di una relazione programmatica.

4. Essi debbono possedere all'atto della nomina la professionalità specifica, obiettivamente riscontrabile, secondo quanto previsto dal regolamento.

5. Le dimissioni, la revoca e la scadenza degli amministratori sono disciplinate in conformità a quanto previsto dall'art. 32, 2° comma- lettera n), della Legge n. 142/1990.

6. Il regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e individua forme e modalità di gestione dei servizi.

7. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati su proposta motivata della maggioranza dei consiglieri assegnati dal consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

### **Art. 31 – Principi generali di cooperazione**

1. Il Comune nell'esercizio delle funzioni e per l'espletamento ottimale dei servizi informa la propria attività al principio associativo, di volontariato e di cooperazione, sia nei rapporti con enti pubblici che con enti e soggetti privati.

2. Le forme associative e di cooperazione sono indirizzate alla gestione coordinata di uno o più servizi, anche tramite convenzione, nonché preordinate attraverso l'esercizio di una pluralità di funzioni, alla cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e con la Regione.

### **Art. 32 - Il consorzio**

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali per quanto applicabili.
2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 27 del presente statuto.
4. Il sindaco o suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

### **Art. 33 – Accordi di programma**

1. Il Comune, nella prospettiva di una effettiva valorizzazione dei momenti di raccordo e di coordinamento tra i vari soggetti dell'amministrazione locale, regionale e centrale, favorisce la realizzazione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere e di interventi che per loro natura si prestino ad una azione integrata dei soggetti pubblici dei differenti livelli di governo.
2. A tal fine gli organi comunali si attivano, attraverso gli strumenti previsti dalla legge, per la realizzazione integrata delle opere nelle quali vi sia la competenza primaria o prevalente del Comune.

### **Art. 34 - Convenzioni**

1. Il Comune per l'esercizio coordinato di determinati servizi o funzioni stipula convenzioni con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati.
2. La convenzione, approvata dal consiglio comunale, è adottata per la gestione di quei servizi che per la loro natura non richiedono la creazione di più complesse figure di cooperazione.
3. La convenzione stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.



## **Titolo V**

### **L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

#### **Art. 35 – Il procedimento amministrativo**

1. In base ai principi desumibili della legge, i procedimenti amministrativi vanno calibrati sugli obiettivi da conseguirsi e debbono essere finalizzati alla più elevata efficienza e economicità dell'azione. Essi debbono assicurare, oltre ai presupposti normativi, la più ampia partecipazione interna ed esterna, debbono essere improntati alla massima pubblicità.

2. Il regolamento disciplina modalità e procedure relative a:

- a) criteri e modalità cui l'Amministrazione dovrà attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- b) regole per l'individuazione dei dirigenti preposti alla presidenza delle commissioni di gara e di concorso, alle procedure di appalto e di concorso ed alla stipulazione di contratti, nonché per la rotazione dei dirigenti negli incarichi che comportino maggiore discrezionalità o maneggio di risorse pubbliche;
- c) regole di trasparenza per i procedimenti relativi ad appalti per forniture ed opere pubbliche, concessioni edilizie, licenze commerciali, autorizzazioni amministrative ed analoghi provvedimenti, anche attraverso l'istituzione di un apposito osservatorio che si avvalga della collaborazione di collegi, associazioni ed ordini professionali;
- d) regole generali per il conferimento di incarichi professionali o di consulenza;
- e) strumenti di verifica periodica da parte del Consiglio Comunale e del Collegio dei revisori dei Conti, sull'attuazione del medesimo regolamento.

#### **Art. 36 - Principi strutturali ed organizzativi**

1. Il Comune nell'organizzazione dei suoi uffici, persegue i seguenti obiettivi:

- a) accrescere l'efficienza dell'amministrazione anche mediante lo sviluppo del suo sistema informativo in coordinazione con quelli degli altri soggetti pubblici;
- b) razionalizzare il costo del lavoro contenendo la spesa del personale entro i vincoli delle disponibilità di bilancio;
- c) attuare gradualmente, come previsto dalla legge l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato;

d) superare la rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici

2. Lo stato giuridico del personale è disciplinato dalla legge. Il trattamento economico e i rapporti di lavoro sono regolati contrattualmente.

3. L'amministrazione comunale si articola in unità organizzative per settori omogenei di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna unità e l'individuazione delle relative responsabilità.

4. Il responsabile dell'unità organizzativa disciplina il lavoro dei dipendenti secondo criteri di efficienza.

5. Il Comune adotta regolamenti ed atti di organizzazione nel rispetto dei principi statutari e della legislazione.

### **Art. 37 - Organizzazione degli uffici e del personale**

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco ed alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e all'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

### **Art. 38 - Regolamento degli uffici e dei servizi**

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore ed ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più

operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

### **Art. 39 - Diritti e doveri dei dipendenti**

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

### **Art. 40 - Responsabili degli uffici e dei servizi**

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi loro assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e della giunta comunale.

4. Il sindaco, nel rispetto della legge, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi.

### **Art. 41 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione**

1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art.6 comma 4 della legge 127/97.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non, lo consentano apposite norme di legge

### **Art. 42 - Il segretario comunale**

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il regolamento degli uffici e dei servizi ne disciplina le funzioni e i compiti nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

## **Titolo VI**

### **LA FINANZA E LA CONTABILITA'**

#### **Art. 43 - Caratteri del sistema contabile**

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato da apposito regolamento che il consiglio delibera nel rispetto delle disposizioni di leggi statali espressamente rivolte agli enti locali e in conformità delle norme del presente titolo.

2. Il Comune adotta una contabilità di tipo finanziario, economico e patrimoniale, articolata in rendicontazioni in cui i fatti gestionali sono considerati per il rilievo che essi presentano in termini di acquisizione ed impiego di risorse finanziarie, nonché di costi e ricavi che ne conseguono e di modifiche derivanti per il patrimonio dell'ente.

3. Gli strumenti di previsione contabile sono adottati annualmente in coerenza con gli obiettivi della programmazione socio-economica del Comune. I relativi atti sono deliberati contestualmente agli atti di programmazione, in modo da assicurare corrispondenza tra impiego dei mezzi e risultati da perseguire.

4. Ferme restando le disposizioni del successivo articolo, gli strumenti di prevenzione contabile ed i connessi atti di programmazione sono esaminati ed approvati dal consiglio nei modi e forme e con gli effetti stabiliti dal regolamento del consiglio e da quello di contabilità.

## **Art. 44 - Il controllo economico della gestione**

1. Il controllo economico della gestione dell'ente é determinato da apposito regolamento di contabilità, il quale stabilisce altresì le modalità di svolgimento.
2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
3. Dovrà essere effettuata la valutazione dei progetti da realizzarsi ed accertata la relativa corrispondenza al programma nonché ai tempi tecnici di realizzazione del singolo progetto rispetto a quelli programmati.

## **Art. 45 - I revisori**

1. Il collegio dei revisori dei conti propone provvedimenti e misure da adottarsi per conseguire una più elevata efficienza, una maggiore economicità ed una migliore produttività della gestione. Al riguardo, può essere sentito dal consiglio comunale e dalle commissioni consiliari permanenti.
2. Il regolamento di contabilità, per quanto non previsto dalla legge, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del collegio dei revisori dei conti e prevede eventualmente ulteriori cause di incompatibilità al fine di garantire imparzialità ed indipendenza di ciascun componente del collegio stesso.

## **Titolo VII**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 46 - La deliberazione dello statuto**

1. Lo statuto è deliberato dal consiglio comunale con voto favorevole di due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione é ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto é approvato se ottiene per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le medesime disposizioni si applicano anche per le modifiche dello statuto.
3. Lo statuto, dopo l'approvazione, è inviato nei termini di legge al Comitato Regionale di Controllo per l'esame di legittimità.
4. Lo statuto restituito dopo l'approvazione del Comitato Regionale di Controllo è inviato, a cura del Comune, alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

5. Esso è, altresì, affisso all'albo pretorio dell'ente per 30 giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti e per ulteriori forme di pubblicità

#### **Art. 47 - Norme transitorie ed entrata in vigore**

1. La legislazione in materia di ordinamento dei Comuni e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferita enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa.

2. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili.

3. Il consiglio comunale adegua le norme statutarie entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore.

4. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio.